

Sentenza n. 206 depositata il 16 novembre 2018

Materia: Caccia e Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 117, secondo comma, lett. s), 118, primo e secondo comma**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Art. 2, commi 1 e 3**, della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n.19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art. 3, comma 1** della legge della Regione della Regione Lombardia n.19 del 2017 e dichiarazione di non fondatezza della questione relativa all'**art. 3, comma 3**, della medesima legge regionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per supposta illegittimità costituzionale, alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n.19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti).

Ad avviso del ricorrente, l'**art. 3, comma 1**, della legge n.19 del 2017 della Regione Lombardia, nel prevedere che la Giunta regionale deliberi le *“modalità di gestione del cinghiale”* e le *“modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio”*, *“sull'intero territorio regionale”*, dispone anche in riferimento alle aree naturali protette nazionali insistenti sul territorio regionale.

Questa parte della norma, riferita alle aree naturali protette nazionali, si porrebbe, per il ricorrente, in aperto contrasto con l'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), ai sensi del quale, è l'Ente parco (sottoposto a vigilanza del Ministero dell'Ambiente) a disciplinare con proprio regolamento l'esercizio delle attività consentite.

Per il Presidente del Consiglio, la disposizione regionale, nel violare la norma contenuta nella legge quadro, adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza riservata in materia ambientale, verrebbe, a ledere, per interposizione, l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e l'art.118, primo e secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha riaffermato che le aree naturali protette rientrano nella tutela ambientale e, in particolare, che attengono alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *“anche i piani di abbattimento come extrema ratio) della fauna nociva (sentenza n. 392 del 2005).* La riserva alla competenza statale della tutela in ambito ambientale si pone come limite alla tutela di altri interessi pubblici, come in questo caso la caccia, attribuita alla competenza regionale residuale a seguito della riforma costituzionale del 2001. I principi presenti nella legge quadro n. 394 del 1991 mantengono la loro forza vincolante (anche nel caso di competenza residuale attribuita attualmente alle Regioni in materia di caccia) in quanto

tutelano uno standard minimo uniforme in materia di tutela ambientale, previsto dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'**art. 3, comma 1**, della legge n. 19 del 2017 della Regione Lombardia, nella parte in cui prevede poteri della Giunta regionale nella gestione della fauna, anche in riferimento alle aree naturali protette nazionali insistenti sul territorio regionale, disponendo in tal modo in contrasto con la norma statale (art. 11 della legge quadro 394 del 1991) che, invece, attribuisce all'Ente parco, e non alla Giunta regionale, la gestione delle attività in argomento.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che anche l'**art. 3, comma 3**, della medesima l.r. n.19 del 2017, andrebbe a ledere la competenza statale riservata in ambito ambientale (art. 117, secondo comma, lett.s), Cost.), in quanto, nel prevedere che sia la Giunta, "*d'intesa con gli enti gestori*", a individuare "le densità obiettivo" della specie cinghiale e i conseguenti prelievi e abbattimenti, violerebbe l'art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991(norma interposta), ai sensi del quale gli eventuali prelievi faunistici e gli eventuali abbattimenti selettivi (finalizzati alla ricomposizione degli equilibri ecologici accertati dall'Ente), dovrebbero avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza esclusiva dell'Ente parco.

In riferimento alla fattispecie appena richiamata, la Corte non ha accolto le richieste del Presidente del Consiglio, non ravvisando in essa analogia lesione di parametri costituzionali. Infatti, la norma interposta (art. 22 della legge quadro n.394 del 1991), dispone, tra l'altro, anche l'eventualità in cui l'Ente Parco non abbia ancora adottato il proprio regolamento, una fattispecie quest'ultima, in cui sono consentiti abbattimenti selettivi, per la ricomposizione di equilibri ecologici, in *conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco*.

In breve, la fattispecie rappresentata dall'art. 22 della legge quadro, sopra richiamata in corsivo, è proprio quella in cui versa la Regione Lombardia dove nessun Ente Parco si è dotato di proprio regolamento. Pertanto, in assenza di Regolamenti dei Parchi, la norma regionale (**art. 3, comma 3, della l.r. n. 19 del 2017**), disponendo la gestione della fauna d'Intesa tra Regione ed Enti Parco, non si discosta dall'art. 22 della legge quadro che prevede, in tal caso, seppure con diversa formulazione, una sostanziale compartecipazione direzionale della Regione alle attribuzioni degli Enti Parco. Per questo motivo, la Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sull'**art. 3, comma 3**, della legge impugnata.